

*La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.*

**19. 23.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 16. 21.) Gerardini, Foti, Radice.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, dopo il punto 3), aggiungere il seguente: « 3-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli ».

*6-ter.* Per le finalità previste al comma 6-bis, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

*La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.*

**19. 19.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 16. 25) Giancarlo Giorgetti, Formenti, Paolo Colombo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-quinquies, aggiungere il seguente:

« 27-sexies) Le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 20.** (nuova formulazione) (ex 16. 241). Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Marras, Leone, Pezzoli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Alla Tabella Allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole « al settore agricolo » aggiungere le seguenti parole: « e della pesca ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 21.** (ex 16. 10). Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — (Imposizione sui bitumi di petrolio). 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari, nella misura di lire 300 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

\* 19. 01 (ex 16. 08) Malavenda.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — *(Imposizione sui bitumi di petrolio)*. 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementilici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710

0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della

merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

\* 19. 02 (ex 16. 07) Pace, Lembo.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Suppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — *(Imposizione sui bitumi di petrolio).* 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci

importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito del bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

4. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, ed in particolare incentivare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotto nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefini sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di

provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

5. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 4 si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per archilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

6. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6-bis. Il contributo è dovuto:

a) per prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati e, successivamente, integrati o modificati:

1) l'entità del contributo;

2) le modalità e i termini di accertamento riscossione e versamento del contributo;

3) la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del contributo, con particolare riferimento a quelli necessari per incentivare le attività di rigenerazione degli oli usati;

4) i criteri per la erogazione e la ripartizione da parte del Consorzio della quota parte di contributo da destinarsi a favore dei soggetti che rigenerano oli usati in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

5) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività.

6-*quater*. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 4 i prodotti menzionati al medesimo comma 4 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta ».

4. È soppresso il comma 1, lettera d), dell'articolo 6; del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2002.

6. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, il contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 11 è determinato nella misura di lire 400 per chilogrammo di prodotto.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.**

**19. 03** (ex 16. 03.) Turrone, Scalia, Paisan.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Suppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico).*

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — *(Imposizione sui bitumi di petrolio).* — 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 ».

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », sono soppresse le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, ed in particolare incentivare il trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per la produzione di basi

lubrificanti, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

5. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 4 si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

6. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6-bis. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati e, successivamente, integrati o modificati:

1) l'entità del contributo;

2) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

3) la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del contributo, con particolare riferimento a quelli necessari per incentivare le attività di rigenerazione degli oli usati;

4) i criteri per la erogazione e la ripartizione da parte del Consorzio della quota parte di contributo da destinarsi a favore dei soggetti che rigenerano oli usati in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

5) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività.

6-quater. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 4 i prodotti menzionati al medesimo comma 4 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per

la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta ».

4. È soppresso il comma 1, lettera d), dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

5. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 6-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, il contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 11 è determinato nella misura di lire 400 per chilogrammo di prodotto.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

**19. 011** (ex 16. 02). Testa, Cambursano.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Norme di modifica in materia di oli lubrificanti).*

1. Il comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, viene abrogato.

2. Nell'allegato 1 annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce « imposizioni diverse », le parole: « Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. » sono sostituite da: « Oli lubrificanti lire 1.160.000 per mille kg. ».

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi co-

munitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria quando sono destinati, messi in vendita o usati a lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 150 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati

consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera i), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504,

quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai seni del comma 7, lettera f), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

**19. 010.** (ex 16. 09). Pistone, De Benetti, Galdelli.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Deducibilità dei costi relativi all'acquisto e all'impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile).*

1. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. È abrogato il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**19. 04** (ex 16. 04). Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Tassa di concessione governativa).*

È abolita la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

*Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**19. 05** (ex 16. 05). Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-quater.

*(Contributo istituito dall'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).*

1. È abolito il contributo di cui all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, ridurre la Tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**19. 06** (ex 16. 06). Apolloni, Manzione, De Franciscis, Lamacchia, Ricci.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(I.V.A. nelle procedure concorsuali).*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**19. 07** (ex 16. 01). Volontè, Teresio Del-fino, Tassone, Cutrufo, Cirillo.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, è soppressa la lettera e).

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**19. 08** (ex 16. 010) Conte.

**(A.C. 7328-bis – sezione 7)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA  
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-  
POSTE INDIRETTE

ART. 21.

*(Ulteriori disposizioni in materia di imposta  
sul valore aggiunto).*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) nella lettera g), dopo le parole: « 50 per cento; », sono aggiunte le seguenti: « la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-trasporto; »;

2) nella lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquanta-mila ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » e le parole: « negli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 »;

b) nel comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21  
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA  
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-  
POSTE INDIRETTE

ART. 21.

*(Ulteriori disposizioni in materia  
di imposta sul valore aggiunto).*

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la  
seguente:*

0a) all'articolo 10 è aggiunto in fine il seguente numero: « 7-quinquies) gli acqui-

sti di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 2, 10 e 9.**

**21. 1** (ex 19. 45). Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10 è aggiunto in fine il seguente numero: « *7-quinquies*) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 2, 10 e 9.**

**21. 2** (ex 19. 46). Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: « Sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA. le operazioni di qualsiasi tipo il cui soggetto è un'organizzazione di volontariato riconosciuta ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**21. 17** (ex 19. 43). Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: « Per la cessione di impianti o mezzi ad emissione zero e per

prestazioni relative alla loro installazione è prevista l'esenzione del pagamento dell'imposta per un periodo di tre anni ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 72.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**21. 43** (ex 19. 23) Scalia, Cento, Bielli, De Benetti, De Cesaris, Leone Delfino, Marco Fumagalli, Galletti, Gardiol, Lecce, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Turroni, Valpiana, Vignali.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:*

*01)* nella lettera *c)* le parole: « non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio » sono sostituite con le seguenti: « è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento. ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**21. 3** (ex 19. 42). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: la lettera g) è soppressa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 4** (ex 19. 28) Fino, Lembo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) la lettera g). è soppressa:

Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:

2001: — 100.000

2002: — 133.000

\* **21. 5** (ex 19. 33). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: centomila.

Conseguentemente all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100;

2002: — 75 ;

2003: — 50.

**21. 6** (ex 19. 40.) Collavini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera e), comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 18** (ex 19. 32). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 120-bis) Le prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, rientranti nel regime speciale ai sensi dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, eseguite in Italia. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 19** (ex 19. 0. 7). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) alla tabella A, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 18), dopo le parole: « dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici », aggiungere le seguenti: « anche in scrittura *breille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti »;

2) al numero 35), dopo le parole: « prestazioni relative alla composizione » aggiungere le seguenti: « , montaggio, duplicazione, »;

3) al numero 35), dopo le parole: « legatoria e stampa », aggiungere le seguenti: « , anche in *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:

2001: — 80;

2002: — 80;

2003: — 80.

**21. 45.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 19. 20) Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

(Approvato)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 32, comma 1, le parole da « non superiore a trecentosessantamiliardi » fino a « altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a lire un miliardo » e le parole da « nei confronti » fino a « altre attività esercitate » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 3, 1 e 6.**

**21. 7** (ex 19. 48). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da « trecentosessantamiliardi » fino a « altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « lire un miliardo »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole « nella misura dell'1,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 3, 1 e 6.**

**21. 8** (ex 19. 49). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* all' articolo 74, comma 9, dopo la lettera *e-bis)* sono inserite le seguenti:

« *e-ter)* filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

*e-quater)* filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

*e-quinques)* filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) ».

**21. 50.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 21-*bis)*, è inserito il seguente:

« 21-*ter)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni; ».

*Conseguentemente, alla parte III della medesima tabella A è abrogato il n. 127-quinques)«.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1, 7, 6 e 5.**

**21. 15** (ex 19. 17). Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-*bis)* è inserito il seguente:

« 21-*ter)* interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio, nonché interventi di potenziamento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 10** (ex 19. 12) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-*bis*) è inserito il seguente:

« 21-*ter*) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali con fondi propri di bilancio; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 12** (ex 19. 11) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte II, dopo il numero 21-*bis*) è inserito il seguente:

« 21-*ter*) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 14** (ex 19. 16) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il numero 41-*ter*) della tabella A, parte II, allegata al decreto, è aggiunto il seguente:

« 41-*quater*) acquisto di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 1, 4, 5, 7 e 3.**

**21. 9** (ex 19. 47). Michielon, C'è, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte III, al numero 127-*quinquies*), dopo le parole: « opere di urbanizzazione primaria e secondaria » sono inserite le seguenti: « , nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 16** (ex 19. 15) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*quinquies*) è inserito il seguente:

« 127-*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio e finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5 e 6.**

**21. 11** (ex 19. 13) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*quinquies*) è inserito il seguente:

« 127-*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio; ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**21. 13** (ex 19. 14) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione al fine della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione: ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza nn. 1, 5 e 6.**

**21. 20** (ex 19. 22) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**21. 21** (ex 19. 54) Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 19- bis l, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, al comma 1, alla lettera g) le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**21. 22** (ex 19. 39). Floresta, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'imposta sul valore aggiunto a carico dei mosti e dei vini è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento.

*Conseguentemente sopprimere tutti gli stanziamenti indicati all'articolo 80, nella tabella C, per il triennio 2001 - 2003, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

**21. 23** (ex 19. 37). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barono, Galati, Savelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis). All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: prestazioni di intermediazione inerenti alle operazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 24** (ex 19. 55) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) nel comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**21. 25** (ex 19. 41) Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 con le seguenti: per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.*